



LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2022

Art. 13

Disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza

All'articolo 98-duodecies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non possono utilizzare le informazioni acquisite per il tramite del database per la portabilita' dei numeri mobili, nonche' quelle comunque acquisite per esigenze di carattere propriamente operativo, per formulare offerte agli utenti finali aventi a oggetto requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi, comprese le condizioni tecnico-economiche, che risultino differenti in ragione del fornitore di rete o servizio di comunicazione elettronica di provenienza».

Versione in vigore dal 30 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Estremi	Legge 30 dicembre 2023, n. 214
Capo	III — Misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2022/art-13-disposizioni-in-materia-di-obbligo-di-non-discriminazione-in-ragione>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it